



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di lunedì 6 Dicembre 2021

CASI OPERATIVI

Esperto nella composizione negoziata della crisi: quale formazione è richiesta?
di EVOLUTION

IVA

Cessione comunitaria e partita Iva del cliente
di Roberto Curcu

ENTI NON COMMERCIALI

La giurisprudenza e la riforma del lavoro sportivo
di Guido Martinelli

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La liquidazione della società semplice è tassata in capo ai soci?
di Ennio Vial

IMPOSTE SUL REDDITO

Ritenuta ridotta per agenti con collaboratori ancora in attesa del decreto attuativo
di Luca Caramaschi

PODCASTING

Il ruolo del podcast nella valorizzazione del territorio
di Ester Memeo - Podcast Producer

CASI OPERATIVI

Esperto nella composizione negoziata della crisi: quale formazione è richiesta?

di EVOLUTION

Seminario di specializzazione

LA DISCIPLINA ANTIRICICLAGGIO PER I COMMERCIALISTI

Scopri di più >

Quale tipo di formazione deve avere l'esperto nella composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa?

L'articolo 3, comma 3, D.L. 118/2021 convertito con L. 147/2021, precisa che possono essere iscritti nell'elenco di esperti che possono essere nominati nell'ambito della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa:

- gli iscritti da almeno 5 anni nell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell'albo degli avvocati, che documentino di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa;
- gli iscritti da almeno 5 anni nell'albo dei consulenti del lavoro che documentano di aver concorso, in almeno 3 casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di aver concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendali omologati.

[**CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...**](#)



IVA

Cessione comunitaria e partita Iva del cliente

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

UNA NUOVA RIFORMA FISCALE NELLA LEGGE DELEGA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Era il giorno 7 dicembre 2018 e sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea fu pubblicata la Direttiva 1910/2018, che modificava in alcuni aspetti la Direttiva Iva 112/2006, nella parte riguardante gli **scambi internazionali di beni**.

Il legislatore comunitario lasciò agli Stati membri tempo **fino al 31 dicembre 2019** per **recepire tale direttiva**, ritenendo che un anno dovesse essere sufficiente perché ciascun Paese aderente all'Unione adeguasse la propria normativa interna.

Dopo aver subito pure la minaccia di una procedura di infrazione, **lo Stato italiano, alle soglie del biennio di ritardo, ha recepito la Direttiva con D.Lgs. 192/2021**, che è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

L'**urgenza** nella sua entrata in vigore, a questo punto, deriva dal fatto che se fosse stato concesso l'ordinario termine di 15 giorni **si sarebbe oltrepassata la soglia critica dei 3 anni dalla data di pubblicazione della Direttiva!**

Detto ciò, **la Direttiva disciplina in particolare alcuni aspetti relativi agli scambi intracomunitari, tra cui i requisiti per la non imponibilità delle cessioni comunitarie, il funzionamento delle operazioni a catena, ed il cosiddetto contratto di call-off stock.**

Per quanto riguarda la rilevanza degli **errori sui modelli Intrastat ai fini della non imponibilità della cessione comunitaria**, con l'[articolo pubblicato lo scorso 2 dicembre](#) abbiamo evidenziato che il recepimento "frettoloso" potrà creare qualche problema se non saranno diramate subito istruzioni chiare e precise.

Un ulteriore requisito richiesto dalla Direttiva per far sì che una **cessione intracomunitaria** possa usufruire del regime di esenzione (non imponibilità) da Iva è che **il cessionario sia identificato in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha inizio ed abbia comunicato al cedente tale numero di identificazione**.

Tale modifica fu resa necessaria in quanto la **giurisprudenza della Corte di Giustizia aveva evidenziato come, a legislazione vigente fino al 31.12.2019**, il requisito del possesso di un numero di partita Iva comunitaria non era elemento necessario per garantire l'esenzione alla cessione comunitaria.

Il legislatore nazionale, come spesso accade, **non modificò la propria normativa**, ed anche dopo le sentenze della Corte di Giustizia restò in vita l'[articolo 50, comma 1, D.L. 331/1993](#), che subordinava comunque la non imponibilità alla comunicazione da parte del cessionario di un numero attribuito dallo Stato di appartenenza. Ora, dopo il recepimento, è chiesto, come previsto dalla normativa comunitaria, che per applicare il regime di non imponibilità alla cessione comunitaria, il **cessionario abbia comunicato al cedente un numero di identificazione Iva attribuito da qualunque Paese diverso dall'Italia**.

In sostanza, **se prima del 2020 il cedente italiano** che avesse effettuato una cessione comunitaria a soggetto non identificato in altro Stato membro **avrebbe potuto dimostrare in altri modi che il cliente era comunque soggetto passivo**, e “salvare” il regime di non imponibilità chiedendo la disapplicazione della normativa italiana per incompatibilità col diritto comunitario, ora che la nuova normativa comunitaria è in vigore ed è stata recepita nella legislazione nazionale, saranno pochi gli elementi che potranno giustificare tale mancanza.

La normativa prevede **il cessionario deve comunicare al cedente il proprio numero di identificazione**.

La Commissione Europea, nelle proprie linee guida, precisa che “*le modalità di comunicazione del numero di identificazione Iva tra le parti contraenti non sono specificate nel testo giuridico. Tali modalità di condivisione sono quindi lasciate alla discrezione delle parti contraenti e non sono soggette ad alcun requisito formale (uso di un documento specifico, ad esempio)*”. Pertanto, “*dal fatto che il cedente abbia indicato il numero di identificazione Iva del proprio acquirente nella fattura si può desumere che l'acquirente abbia comunicato il proprio numero di identificazione Iva al cedente*”.

Si segnala, infine, che oltre ad aver ricevuto comunicazione del numero di identificazione, è necessario verificare che lo stesso sia validamente iscritto negli archivi Vies.

Su questo punto **è quanto mai opportuno che il numero di identificazione del cessionario venga controllato sull'archivio Vies del sito della Commissione Europea, e venga conservata traccia dell'avvenuto controllo e delle date in cui lo stesso è stato effettuato**.

Molte volte, infatti, l'archivio viene aggiornato retroattivamente, e non è raro imbattersi in casi in cui **alcuni numeri identificativi risultano cessati in data antecedente rispetto a quando è stato effettuato l'ultimo controllo** con esito positivo.

ENTI NON COMMERCIALI

La giurisprudenza e la riforma del lavoro sportivo

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2022

[Scopri di più >](#)



La CTR del Trentino-Alto Adige, sez. I Trento, con sentenza n. 79 del 08.10.2021 esaminando il ricorso di un **maestro di sci**, affronta diversi punti di interesse della disciplina fiscale e del lavoro di tale categoria di professionisti dello sport.

I **maestri di sci** sono, infatti, insieme agli istruttori di vela, gli unici sportivi che posseggono un **albo professionale istituito per legge** (L. 81/1991).

Il contribuente in esame, che era anche **dipendente pubblico**, aveva svolto in maniera del tutto **episodica** attività di maestro di sci in favore di terzi e svolto una attività di: "**coordinamento e aiuto organizzazione gare nonché di preparazione e manutenzione del materiale**" in favore di uno **sci club** da cui aveva conseguito un compenso defiscalizzato pari a euro 7.500.

Il tutto senza applicare la disciplina, sia ai fini iva che dei redditi, del **lavoro autonomo professionale** derivante dall'iscrizione all'albo.

Il **giudice di appello**, su ricorso della Agenzia delle entrate che aveva impugnato la sentenza di primo grado favorevole al resistente, ha confermato sostanzialmente la tesi del primo giudicante e respinto l'impugnazione della Amministrazione finanziaria.

La decisione si basa su alcuni punti di diritto che appare opportuno analizzare.

L'iscrizione ad un albo professionale, di per sé, non costituisce svolgimento di attività professionale; ne potrà costituire "*un indizio di abitualità ma non rappresenta un indice univoco di regolarità, stabilità e sistematicità dell'esercizio professionale*".

L'attività di **maestro di sci era limitata a cinque giornate complessive per le due annualità accertate** e quindi, come tale, è stata ritenuta una "*attività non abituale ma, all'opposto, del tutto episodica e saltuaria*". Pertanto **non si configura l'abitualità** prevista dall'[articolo 53, comma 1, Tuir](#).

Pertanto il primo punto da evidenziare è come **il Giudicante abbia ritenuto possibile (anche ai fini Iva) una prestazione occasionale (sussistendone le caratteristiche) anche da parte di un soggetto iscritto ad un albo professionale.**

Il secondo punto, sul quale si esprimono forti riserve, è **la compatibilità tra una prestazione sportiva dilettantistica** (quella che ha dato origine al pagamento da parte dello sci club dei 7.500 euro) e **lo status di pubblico dipendente**, in apparente contrasto con la disciplina di cui all'[articolo 90 L. 289/2002](#); disciplina che, ricordiamo, sarà comunque **modificata dal D.Lgs. 36/2021** che entrerà in vigore, per la parte di interesse, a partire dal 1° gennaio 2023.

Altro aspetto toccato dal giudicante che lascia qualche **perplessità** è quella di aver ritenuto essere una **attività diversa rispetto a quella di maestro di sci** quella svolta in favore della **associazione sportiva dilettantistica**.

Ad avviso di chi scrive una **attività di coordinamento e aiuto nella organizzazione delle gare** rientra comunque tra le **attività tipiche di un maestro di sci**.

Ma la parte di maggiore attualità e interesse è data dal **collegamento effettuato con il D.Lgs. 36/2021**, ed in particolare con l'[articolo 36, comma 7](#), che disciplina il trattamento tributario del nuovo **lavoro sportivo dilettantistico**.

Secondo il giudicante “sebbene non applicabile alla vicenda de qua merita di essere rammentata perché prevede che la soglia di esenzione attualmente pari a euro 10.000,00 di cui all’articolo 69 comma 2 del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici quale che sia la tipologia di rapporto ed esclusivamente ai fini fiscali”.

Come è noto il **decreto legislativo di riforma dello sport** in esame, già pubblicato in Gazzetta ufficiale, farà decorrere i suoi effetti solo dal 1° gennaio 2023.

La tesi del Collegio, evidentemente, è quella che, trattandosi in gran parte di **norme a carattere interpretativo**, possano già oggi essere oggetto di eventuali interpretazioni analogiche o estensive.

È certo che **la Commissione tributaria ha comunque ritenuto “lavorativa” la prestazione in esame e, pertanto, accettando che la disciplina applicata ai compensi erogati dallo sci club fosse quella di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir, ha ritenuto che la vigente disciplina sui “compensi sportivi dilettantistici” sia riconoscibile anche per prestazioni lavorative sinallagmatiche.**

Tesi, invece, non accolta dal legislatore della riforma che ha istituito le c.d. **prestazioni amatoriali** (che hanno le caratteristiche di non prevedere, sempre entro il tetto dei diecimila euro, versamento di oneri previdenziali e fiscali) limitandole, all'[articolo 29, comma 2](#), a quelle per le quali possono essere riconosciuti **premi e compensi occasionali** nonché **indennità di trasferta e rimborsi spesa**, mentre ha disciplinato quelle che hanno un **aspetto negoziale** come

fattispecie di **lavoro subordinato, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa o occasionale** che se mantengono, come ricordato dalla decisione in esame, l'assenza di ritenute fiscali fino ai citati diecimila euro, prevedono comunque l'assoggettamento a contribuzione previdenziale.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La liquidazione della società semplice è tassata in capo ai soci?

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LA TASSAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO IN AMBITO INTERNAZIONALE E LA TASSAZIONE DEGLI IMPATRIATI AI TEMPI DEL COVID

[Scopri di più >](#)

La **liquidazione della società semplice** è un tema che ha da sempre angustiato i soci, in quanto l'[articolo 20 bis Tuir](#) dispone che “*Ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 47, comma 7, indipendentemente dall’applicabilità della tassazione separata*”.

L'[articolo 47, comma 7, Tuir](#), scritto per le **società di capitali** prevede espressamente che: “*Le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate*”.

Pertanto, applicando letteralmente la norma, la **liquidazione della società semplice** potrebbe determinare un presupposto impositivo in capo ai soci, ogni qualvolta **viene assegnato un importo superiore al loro costo fiscalmente riconosciuto**.

Chiariamo meglio con un **esempio**.

Si supponga che i soci (ipotizzando per semplicità di effettuare un conteggio cumulativo) abbiano **apportato nella società semplice la somma di euro 100**. Il **costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione risulta essere pari a euro 100**. Si ipotizzi, a questo punto, che si verifichino le seguenti casistiche:

Caso a): la **società semplice acquista un immobile** che viene venduto prima del decorso del **quinquennio**;

Caso b): la **società semplice acquista un immobile** che viene venduto oltre il decorso del **quinquennio**;

Caso c): la **società semplice acquista una partecipazione** che viene alienata con assoggettamento della plusvalenza alla **tassazione sostitutiva del 26%**;

Caso d): la **società semplice acquista una partecipazione** che viene alienata **senza emersione della plusvalenza** in quanto la società semplice ha provveduto a **rivalutare** le quote pagando l'imposta straordinaria dell'11%;

Caso e): la società semplice **acquista un'opera d'arte che rivende realizzando un utile**.

Si supponga, inoltre, che in tutti questi casi il **prezzo di vendita** sia 150 euro e che l'utile sia quindi di euro 50.

Il caso a) non presenta particolari complessità, in quanto, **essendo la cessione dell'immobile imponibile, la società semplice imputerà il reddito di 50 euro nel quadro H dei soci**, che vedranno **aumentare il loro costo fiscalmente riconosciuto da euro 100 a euro 150**, ai sensi dell'[articolo 68, comma 6, Tuir](#).

Nel **caso b)** invece, trattandosi di una vendita esente da tassazione, la **società semplice non avrà alcun reddito da imputare ai soci nel quadro H**, per cui il loro costo fiscalmente riconosciuto rimane pari a **100 euro**.

Un'interpretazione letterale dell'[articolo 20 bis Tuir](#) porterebbe a ritenere che la differenza tra 150 (somma attribuita dalla società) e 100, costo storico, **sia da assoggettare a tassazione**.

Fortunatamente, le [risposte agli interPELLI n. 689/E e 691/E del 08.10.2021](#), hanno escluso la **tassazione in capo al socio**.

Nel **caso c)**, nonostante la **plusvalenza sia soggetta alla tassazione sostitutiva del 26%**, non si verifica alcun aumento del costo fiscalmente riconosciuto del socio, in quanto **non vi è alcuna imputazione del reddito nel quadro H**. Infatti, la **liquidazione dell'imposta del 26% avviene direttamente da parte della società semplice**.

Le due risposte agli interPELLI citate in precedenza **escludono la tassazione del socio anche in questo caso**.

Nel **caso d)** il pagamento dell'imposta straordinaria avviene da parte della società semplice per cui si pongono i medesimi problemi evidenziati al precedente punto c). L'**esclusione da tassazione dei soci**, tuttavia, è stata espressamente prevista dalla [risposta all'interpello n. 754 del 28.10.2021](#) (rivalutazione e cessione).

Il **caso e)**, da ultimo, riguarda l'ipotesi dell'**opera d'arte** che viene ceduta **senza emersione di un reddito imponibile** in quanto si ipotizza che si tratti di un'operazione inquadrabile come **mera dismissione patrimoniale**. La casistica presenta le medesime criticità e, ovviamente, la **medesima soluzione prospettata nel caso b)**, relativo alla cessione ultra quinquennale

dell'immobile.

IMPOSTE SUL REDDITO

Ritenuta ridotta per agenti con collaboratori ancora in attesa del decreto attuativo

di Luca Caramaschi

Seminario di specializzazione

PATENT BOX RIMPIAZZATO UNA DEDUZIONE MAGGIORATA DEI COSTI R&S

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Di regola, nei rapporti di agenzia, la base imponibile su cui vengono calcolate le ritenute Irpef viene commisurata al **50% delle provvigioni corrisposte all'agente** (con applicazione, di fatto, dell'aliquota ridotta dell'11,5%, corrispondente al 50% dell'aliquota applicabile al primo scaglione Irpef, attualmente pari al 23%).

Tuttavia, **qualora l'agente si avvalga in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi**, la stessa base imponibile si riduce al **20%** delle provvigioni corrisposte (nella sostanza la ritenuta d'acconto viene calcolata nella **misura ridotta del 4,6%, cioè al 20% del 23%**), assegnando un **vantaggio finanziario non trascurabile allo stesso agente**.

Secondo quanto previsto dal **D.M. 16.04.1983** l'agente, per poter godere dell'applicazione della **ritenuta ridotta nell'anno successivo**, deve necessariamente **inviare ai propri committenti un'apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R.** (unica forma consentita dalla citata normativa, ma come in seguito si dirà, l'Agenzia ha ammesso anche l'utilizzo della pec) **entro il 31 dicembre** dell'anno precedente.

Detto termine ordinario viene derogato nel caso di **rapporti continuativi**, in relazione ai quali la comunicazione deve essere inviata:

- per i **nuovi contratti di commissione, agenzia, etc.** entro **15 giorni** dalla stipula;
- in caso di **eventi che possono dar luogo alla riduzione della base di computo** (ad es. assunzione di dipendenti) o che possono **far venire meno le predette condizioni** (ad esempio licenziamento di tutti i dipendenti) entro **15 giorni** dall'evento;
- per le operazioni **occionali** entro la **data di conclusione** dell'attività che dà origine alla provvigione.

A fini della descritta previsione si considerano **soggetti "terzi"**:

- i **soggetti che collaborano con chi percepisce le provvigioni** nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa (subagenti, mediatori, procacciatori di affari);
- i **collaboratori dell'impresa familiare** direttamente impegnati nell'attività di impresa;
- gli **associati in partecipazione quando il loro apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro** (si ricorda che il **D.Lgs. 81/2015**, in attuazione della riforma del lavoro definita "Jobs Act", ha **eliminato dal 25 giugno 2015 tali figure contrattuali**, lasciando in essere i **precedenti rapporti fino alla loro cessazione**).

Le semplificazioni non ancora in vigore

Con il **D.Lgs. 175/2014** (c.d. Decreto Semplificazioni) il Legislatore, **modificando il comma 7 dell'articolo 25-bis D.P.R. 600/1973**, ha **previsto l'emanazione di uno specifico decreto attuativo** che avrebbe dovuto determinare i criteri, i termini e le modalità per la **presentazione della dichiarazione** in esame.

Tali **modalità**, in forza del citato comma 7, **devono prevedere la trasmissione anche tramite posta elettronica certificata** della predetta dichiarazione. La dichiarazione, inoltre, **non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca** ovvero **fino alla perdita dei requisiti** da parte del contribuente.

L'omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle predette condizioni **comporta l'applicazione di specifiche sanzioni (da 250 euro a 2.000 euro)**.

Ad oggi, a distanza di parecchi anni dall'introduzione delle richiamate modifiche, **nessun decreto attuativo è stato ancora emanato** e pertanto occorre fare ancora una volta riferimento alle precisazioni fornite sul punto dalla stessa Agenzia delle entrate.

La procedura "transitoria" prevista dall'Agenzia Entrate

A chiarire come comportarsi nelle more dell'adozione di tale decreto attuativo è intervenuta la **circolare AdE 31/E/2014**, che ha fissato le regole da seguire nel periodo transitorio, prevedendo in particolare quanto segue:

- è **possibile effettuare la trasmissione prevista dal D.M. 16.04.1983** anche tramite **pec**, **rispettando comunque i termini dal medesimo previsti** (entro il 31 dicembre dell'anno precedente, ovvero entro i 15 giorni successivi da quello in cui si sono verificate le condizioni, ovvero entro 15 giorni successivi alla stipula dei contratti o all'esecuzione della mediazione);
- la **dichiarazione** così trasmessa (mediante raccomandata o pec), **conserva validità ai fini dell'applicazione della ritenuta del 20% anche oltre l'anno cui si riferisce**;

- permane l'obbligo di **dichiarare il venir meno delle condizioni entro 15 giorni** dalla data in cui si verificano;
- la **sanzione amministrativa prevista in caso di omissione si applica anche in caso di dichiarazione non veritiera** (dati incompleti o non veritieri) circa la sussistenza dei presupposti per usufruire dell'aliquota ridotta (anche alle dichiarazioni inviate prima dell'entrata in vigore del decreto attuativo si applicherà, se più favorevole, la nuova sanzione, salvo che il provvedimento d'irrogazione della pena pecuniaria sia divenuto definitivo).

Come precisato dall'Agenzia delle entrate, **restano “salve in ogni caso le prescrizioni che saranno stabilite dal nuovo decreto di attuazione”** che tuttavia, a oggi, non risulta ancora emanato. Alla luce di tali previsioni occorre quindi ricordare che:

- **coloro che hanno già inviato la comunicazione**, al fine di vedersi ancora riconosciuta la riduzione delle ritenute Irpef applicate alle provvigioni riconosciute nel 2022, **non dovranno più ripresentarla** posto che la stessa conserva validità fino a revoca;
- **coloro che non hanno ancora inviato la comunicazione dovranno, al fine di ottenere dal proprio mandante una riduzione della misura delle ritenute Irpef** applicate alle provvigioni riconosciute nel 2022, procedere all'invio della stessa **entro il prossimo 31 dicembre 2021** secondo le modalità sopra descritte.

Le esclusioni

Va, infine, ricordato, che in base a quanto previsto dal **comma 5 dell'articolo 25-bis D.P.R. 600/1973** **non è possibile applicare il beneficio della riduzione** con riferimento a talune tipologie di provvigioni esplicitamente elencate. Vediamo quali sono.

Le provvigioni escluse dalla riduzione

- provvigioni percepite dalle agenzie di viaggio e turismo
- provvigioni percepite dai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone
- provvigioni percepite dai soggetti che esercitano attività di distribuzione di pellicole cinematografiche
- provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
- provvigioni percepite dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva

- provvigioni percepite dalle aziende e istituti di credito e dalle società finanziarie e di locazione finanziaria per le prestazioni rese nell'esercizio delle attività di collocamento e di compravendita di titoli e valute nonché di raccolta e di finanziamento
- provvigioni percepite dagli agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei
- provvigioni percepite dagli agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente
- provvigioni percepite dai mediatori e rappresentanti di produttori agricoli e ittici e di imprese esercenti la pesca marittima
- provvigioni percepite dai commissionari che operano nei mercati ortoflorofrutticoli, ittici e di bestiame
- provvigioni percepite dai consorzi e cooperative tra imprese agricole, commerciali ed artigiane non aventi finalità di lucro

PODCASTING

Il ruolo del podcast nella valorizzazione del territorio

di Ester Memeo - Podcast Producer

Ogni mezzo di comunicazione con il tempo evolve. Nella fase di grande crescita si assiste a un'offerta più generalista e poi, man mano che aumenta l'audience, i contenuti iniziano a verticalizzarsi incontrando sempre di più gli interessi e i bisogni del pubblico. Questo è ciò che sta succedendo anche nel mondo dell'audio.

Alcune realtà imprenditoriali stanno sfruttando il valore della comunicazione orale per **creare contenuti audio verticali** che valorizzano il territorio e la cultura del nostro Paese. Se mi segui da un po' sai che personalmente credo molto nell'impatto sociale che il podcast può avere nella divulgazione e nell'informazione. La sua caratteristica di fruizione si presta a contesti che fino ad oggi lasciavano scoperte aree di comunicazione importanti, come la narrazione di ciò che ci circonda.

A intravedere questa potenzialità è stata *Loquis*, una **piattaforma italiana di travel podcasting** nata durante il lockdown e che ad oggi conta centinaia di migliaia di ascolti al mese. Citando le parole del founder Bruno Pellegrini nell'intervista rilasciata all'ultima edizione del Festival del Podcasting, “*il mondo intorno a noi è muto*”, merita di essere raccontato.

La loro missione è fare **storytelling del mondo reale** attraverso una sorta di turismo esperienziale che immerga l'ascoltatore non solo alla scoperta di città e monumenti nuovi ma anche di aneddoti, personaggi, eventi, curiosità culinarie e tutto quanto il territorio ha da offrire. Così mentre passeggi per una via del centro o calchi le strade del tuo stesso quartiere scopri le storie che si celano dietro gli angoli delle città.

Ma non sono gli unici ad avere avuto una **visione più ampia del podcasting**. Il *Centro Studi per l'archeologia pubblica Archeostorie* ha dimostrato quanto la narrazione e lo storytelling siano fondamentali nella comunicazione museale e nella promozione dei beni culturali. Nel libro *Racconti da museo* (Dal Maso 2018) si indaga sull'efficacia di costruire una comunità attorno al museo sia online che offline in cui l'audio narrativo si mescola alla realtà del museo in una sorta di “quarta dimensione”. Dalle audioguide ai podcast insomma, in cui il salto non ha riguardato solo il tipo di tecnologia adottata ma la diversa esperienza di apprendimento offerta agli utenti.

Il valore sociale che a questo mezzo si può attribuire può davvero fare la differenza in certi contesti. Ciò che i brand possono comunicare attraverso l'audio potrebbe in tal senso portarli a raggiungere scopi e pubblici ben più grandi apportando innovazione ma soprattutto nuove

opportunità di interazione con le persone.

